

N. R.G. 3/2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:

dott. Giuseppe Magnoli	Presidente
dott. Cesare Massetti	Consigliere
dott. Annamaria Laneri	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile n. 3/2024 RG promosso con atto di citazione notificato il 2 gennaio 2024 e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del giorno 8 luglio 2026

L...

Parte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bergamo, via Gian Maria Scotti 11, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ravasio, che la rappresenta e difende per mandato rilasciato ex art 83, III comma cpc;

APPELLANTE

c o n t r o

Controparte_1

rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino Cardasco del foro di Salerno

R. Gen. N. 3/2024

OGGETTO:

Pt_1

cod 1400038

per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è domiciliata

APPELLATA e appellante incidentale

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2612/2023 del 30.11.2023

CONCLUSIONI

Dell'appellante

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda disattesa e previe le declaratorie del caso, come di seguito giudicare in via preliminare di merito: in riforma della sentenza n. 2612/2023 emessa il 29.11.2023 e pubblicata il 30/11/2023 dal Tribunale di Bergamo (dott.ssa Chiara Mazzoni) all'esito del giudizio RG 4125/2023, dichiarare integralmente prescritte le avverse domande di restituzione di oneri, spese e commissioni contrattuali ai sensi dell'art. 2946 c.c. per i motivi dedotti negli atti di causa

in via subordinata, dichiarare prescritte le pretese attoree inerenti ai pagamenti di spese, commissioni e oneri contrattuali antecedenti al 15.5.2013, ciò per complessivi 4.984,60, come meglio dettagliato in narrativa degli atti di causa;

In via principale di merito: in riforma della sentenza n. 2612/2023 emessa il 29.11.2023 e pubblicata il 30/11/2023 dal Tribunale di Bergamo (dott.ssa Chiara Mazzoni), accertare che il contratto di finanziamento con cessione del quinto del 29.4.2008 tra le parti di causa

non è usurario e per l'effetto rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa degli atti di causa;

In via subordinata di merito: nel denegato caso di accoglimento dell'avversa azione, in parziale riforma della sentenza n. 2612/2023 emessa il 29.11.2023 e pubblicata il 30/11/2023 dal Tribunale di Bergamo (dott.ssa Chiara Mazzoni), riconoscere a parte attrice il diritto ad ottenere la refusione dei soli interessi ex art. 1815 c.c., laddove non prescritti, rigettando ogni ulteriore avversa pretesa restitutoria per quanto in atti.

In ogni caso: rigettare l'avverso appello incidentale in quanto infondato in fatto e in diritto.

condannare la signora *Controparte_2* alla restituzione integrale ovvero parziale, delle somme incassate in spontanea esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi dal dovuto al saldo vittoria di competenze legali per entrambi i gradi di giudizio con rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/14, contributo previdenziale c.n.p.a. ed iva ex lege, nonché di eventuali ctu\ctp.

In via istruttoria: ammettere CTU contabile diretta a verificare la pretesa usurarietà del contratto di finanziamento di causa, condotta in base alle Istruzioni di Banca d'Italia de prevedendo la rideterminazione del tasso soglia tenendo conto dell'incidenza media del premio assicurativo significativamente rappresentata dalla differenza tra il TEGM del quarto

trimestre 2009 e quello del primo trimestre 2010 (a decorrere dal quale il premio assicurativo obbligatorio è stato incluso tra gli oneri rilevanti ai fini del calcolo del T.E.G.).

Dell'appellata

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: - Rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 2612/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 29.11.2023 pubblicata il 30.11.2023 all'esito del giudizio R.G. 4125/2023 relativa al carattere usurario del contratto per cui è causa; - Accogliere l'impugnazione incidentale così come formulata e conseguentemente riformare l'impugnata sentenza, riconoscendo il diritto della sig.ra *CP_1* alla ripetizione della ulteriore somma di € 4.046,27, oltre interessi dalla data di stipula del contratto, con condanna dell'appellante principale al pagamento della somma di cui sopra;

- Con vittoria di spese e competenze con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. *Controparte_1* conveniva in giudizio *Parte_2* davanti al Tribunale di Bergamo e, premesso:

- di avere sottoscritto in data 29.04.2008 il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. 254823 con *CP_3*

quale mandataria di *Controparte_4* per un importo lordo di € 30.360,00 da restituire in 120 rate mensili da euro 253,00 ciascuna comprensive di interessi e spese;

-di avere concluso, su richiesta del finanziatore e contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento, un'assicurazione per il caso di morte con addebito del premio unitamente all'ammortamento del finanziamento;

-che al momento della conclusione del contratto il tasso soglia usura era pari al 15,39% e, includendo il costo dell'assicurazione, il TEG del contratto ammontava al 18,40% con superamento del tasso soglia di riferimento;

-che *Parte_2* era divenuta titolare del contratto che si era estinto alla scadenza pattuita;

tanto premesso, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 15.804,05 a titolo di ripetizione di interessi, commissioni, oneri accessori e costi assicurativi indebitamente versati in esecuzione di un contratto di finanziamento a tasso usurario.

Si costituiva *Parte_2* quale cessionaria del ramo di azienda del credito al consumo di *CP_5* e chiedeva il rigetto della domanda eccependo la prescrizione dell'azione di indebito.

Con sentenza n. 2612/2023 del 30.11.2023 il Tribunale di Bergamo, accertato il carattere usurario del contratto di finanziamento stipulato tra

le parti, condannava *Parte_2* a pagare alla ricorrente la somma di euro 11.695,91, oltre interessi e a rifondere le spese di lite in favore del difensore antistatario.

Avverso la sentenza proponeva appello *Parte_2* chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, in via preliminare di merito di dichiarare integralmente prescritte l'avversa domanda di restituzione o, in subordine, quella relative al pagamento di spese, commissioni e oneri contrattuali antecedenti al 15.5.2013 per complessivi euro 4.984,60; in via principale di merito di accertare la natura non usuraria del contratto di finanziamento *de quo*; in via subordinata di merito riconoscere la refusione dei soli interessi non prescritti; in ogni caso la restituzione integrale o parziale delle somme incassate in spontanea esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi dal dovuto al saldo e vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.

Si costituiva in giudizio *Controparte_1* chiedendo il rigetto dell'appello e chiedendo, in via incidentale, la parziale riforma della sentenza con condanna di *Parte_2* al pagamento della ulteriore somma di euro 4.046,27, oltre interessi dalla data di stipula del contratto e vittoria di spese.

All'udienza del giorno 17 aprile 2024 erano assegnati i termini di cui all'art. 352 cpc e all'udienza del giorno 8 luglio 2026 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo *Parte 2* lamenta che il primo giudice avrebbe interpretato il contratto di finanziamento in spregio all'art. 1362 cc, ritenendo che gli oneri fossero stati corrisposti con la singola rata e non all'atto della sottoscrizione del finanziamento.

Secondo l'appellante tale ricostruzione sarebbe smentita dal testo letterale del contratto da cui emerge che le rate erano costituite da quote di ammortamento di capitale e di interessi senza alcuna evidenza degli altri oneri e spese e che commissioni e oneri vari erano stati versati in un'unica soluzione mediante trattenuta sul valore attualizzato al momento della sottoscrizione del contratto, come confermato dalla erogazione alla mutuataria della somma di euro 14.555,93, pari alla differenza tra la somma mutuata (euro 30.360,00), gli interessi (euro 5.604,50) ed i costi (euro 10.200,05), con conseguente prescrizione di tutti i costi, commissioni ed oneri vari, pari alla somma di euro 10.200,05, in quanto corrisposti il 29.4.2008.

Il tribunale avrebbe errato anche nell'applicazione del criterio di imputazione ex art 1193 cc affermando che *“Ne consegue che la quota capitale dell'ammortamento è stata funzionale all'estinzione di due distinti debiti nei confronti del finanziatore: uno per capitale, in senso stretto, l'altro per oneri e spese finanziati”*. Sostiene l'appellante che non esistono due debiti ma uno solo, quello di restituzione del capitale

finanziato comprensivo di interessi e spese, che sono accessori del capitale e promanano dal medesimo titolo, e a sostegno di tale affermazione richiama alcune pronunce di legittimità secondo cui l'art. 1193 cc non è applicabile quanto tra le parti sussista un unico debito, in quanto i titoli e le relative cause non sarebbero distinti; il criterio corretto sarebbe stato quello di dividere le spese del finanziamento per il numero delle rate.

Sarebbero pertanto imputabili alla singola rata € 84,48 per spese e oneri finanziari, importo così ottenuto suddividendo il *quantum* totale di tali voci (€10.138,18) per il numero complessivo di rate (120); al 15.5.2013, data rispetto alla quale anche secondo il Tribunale i pagamenti precedenti sarebbero prescritti, sono state pagate n.29 rate; dunque, applicando tale metodo sarebbero stati versati a titolo di spese € 4.984,60 che dovrebbero essere dichiarati prescritti (ferma la prescrizione degli interessi nella misura già quantificata dal primo giudice). In via subordinata dovrebbero essere dichiarati prescritti spese commissioni ed oneri per l'importo di euro 4.984,60.

Il motivo che precede va esaminato unitamente all'appello incidentale proposto da *Controparte_1* secondo cui il primo giudice avrebbe errato nell'affermare che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione della somma pagata a titolo di interessi decorrerebbe dalla data di ciascuna pagamento della rata, rideterminando la somma da restituire in euro 1.557,73 a carico di *Parte_2* e dichiarando invece

prescritta la somma di euro 4.046,27. Secondo l'appellante incidentale il *dies a quo* decorrerebbe dalla scadenza dell'ultima rata atteso che il pagamento dei ratei non determina un frazionamento del finanziamento in distinti rapporti obbligatori, ma configura un'unica obbligazione ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata naturale dello stesso. Poiché il contratto si è estinto alla sua naturale scadenza nel marzo 2018 il termine prescrizione decennale non è decorso. In ogni caso

la domanda di accertamento della nullità contrattuale è imprescrittibile.

La sentenza dovrebbe, pertanto, essere riformata stante il diritto di

CP_I alla ripetizione anche dell'ulteriore somma di euro 4.046,27.

Il motivo di appello incidentale è fondato, mentre quello di appello principale va respinto.

Merita, infatti, condivisione l'accertamento del Tribunale per cui interessi, oneri e spese sono stati ricompresi nella rata, attesa la previsione per cui l'importo di cui la *CP_I* si è dichiarata debitrice “è comprensivo sia della quota capitale che della quota interessi” e tenuto conto di quanto ricavato dal Tribunale sulla base dei dati economici che risultano dal contratto (importi di capitale, interessi e spese nonché della rata), rispetto ai quali l'appellante non svolge idonea censura, atteso il mero riferimento alla dicitura in contratto circa l'anticipata trattenuta delle spese al momento della sottoscrizione del contratto.

La costante giurisprudenza di Cassazione prescrive che il mutuo, anche qualora sia concordato il pagamento rateale della somma dovuta, dia origine ad un'unica obbligazione, e che il termine *a quo* per la prescrizione dei diritti derivanti da esso, compresi quindi quelli derivanti dalla dichiarazione di nullità delle sue clausole, sia costituito dalla data per cui è previsto il pagamento dell'ultima rata: "Resta nel solco di tale orientamento anche la costante affermazione di questa Corte, per cui, laddove l'obbligazione per il debito di interessi attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di «un'unica obbligazione principale», quando nei versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, si ha identità della *causa debendi* tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale (Cass., 21 marzo 2013, n. 7127; Cass., n. 25047 del 2009; Cass., n. 9695 del 2011).>> (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11125 del 2024).

La prestazione alla quale la **CP_1** si è obbligata attraverso la stipula del contratto di finanziamento è unitaria, pur se eseguibile frazionatamente nel tempo per essere dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento; il soggetto finanziato è infatti tenuto a restituire la somma di denaro ricevuta per intero e con le spese, gli oneri

e gli interessi pattuiti; il pagamento rateale è, quindi, solo una modalità di adempimento che lascia impregiudicata la unitarietà della obbligazione restitutoria; soltanto con il pagamento dell'ultima rata, infatti, può ritenersi adempiuta la prestazione restitutoria e, quindi, è da tale momento che comincia a decorrere il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di quanto corrisposto in forza di contratto nullo, ivi inclusi interessi e spese. Il termine decennale, iniziato a decorrere nel marzo 2018 a seguito della regolare estinzione del mutuo, è stato interrotto dall'istanza di mediazione il 15.5.2023 (cfr. pag. 11 della sentenza, non censurata sul punto).

Ne consegue che le argomentazioni sulla base delle quali *Parte 2* prospetta la prescrizione di somme ulteriori (oneri e spese) rispetto a quelle ritenute prescritte dal Tribunale è infondata.

La non condivisione delle argomentazioni del Tribunale in punto di decorrenza della prescrizione dalla data di ciascun pagamento determina, pertanto, il rigetto del primo motivo di appello principale proposto da *Parte 2*, e l'accoglimento dell'unico motivo di appello incidentale proposto dall'appellata ed implica la riforma della sentenza sul punto con riferimento alle somme dovute a titolo di interessi e dichiarate prescritte dal Tribunale, pari ad euro 4.046,27.

Il diritto restitutorio conseguente alla dichiarazione di nullità non può quindi considerarsi prescritto con riferimento ai pagamenti rateali effettuati prima del 15.5.2013 (quindi fino alla rata 59) che vanno,

pertanto, restituiti.

Parte_2 va, quindi, condannata a restituire alla *CP_1* anche la somma di euro 4.046,27, oltre interessi come liquidati nella sentenza impugnata.

Con il secondo motivo *Parte_2* lamenta l'omesso esame dell'eccezione di genericità della domanda di restituzione degli interessi usurari, sollevata in primo grado, in quanto l'attrice non avrebbe dedotto specificamente quali somme e in quali date il mutuatario aveva pagato di volta in volta interessi usurari né prodotto un piano di ammortamento.

Il motivo è infondato e va respinto.

Innanzitutto il collegio rileva che sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio il rapporto controverso è stato descritto nei suoi elementi essenziali, con la indicazione del numero del finanziamento concesso, dell'importo finanziato e del numero di rate mensili da restituire (120) con la relativa decorrenza; è stato precisato il tasso di interesse ed il tasso soglia del periodo di riferimento per la categoria prestiti contro cessioni del quinto dello stipendio oltre euro 5.000,00, tenuto conto di tutti gli oneri posti a carico del mutuatario, indicati dettagliatamente nella tabella riprodotta in ricorso; sono state indicate le somme chieste in ripetizione, sono stati esposti i principi giuridici in forza dei quali il finanziamento sarebbe risultato usurario. Inoltre, la ricorrente ha prodotto il contratto di finanziamento nel quale è riportato il piano di ammortamento.

Non è infine contestato che il contratto abbia avuto regolare esecuzione e si sia esaurito nel marzo 2018, prima della introduzione del giudizio.

Gli oneri di allegazione e prova sono stati, pertanto, pienamente ed ampiamente rispettati.

Con il terzo motivo *Parte 2* ritiene erronea la conclusione del Tribunale secondo cui il finanziamento è usurario in quanto nel TEG da raffrontare con il tasso soglia devono essere inseriti i costi assicurativi, mentre le Istruzioni di Banca d'Italia non rilevano, dovendo darsi preferenza al criterio della omnicomprensività pronunciato da sentenze delle sezioni semplici di legittimità.

Sostiene di avere specificamente contestato, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che il TEG coincidesse con il Taeg indicato in contratto, essendo quest'ultimo comprensivo anche di imposte e tasse e che il primo giudice non avrebbe esaminato tale contestazione avendo, invece, utilizzato come parametro di riferimento il TAEG contrattuale comprensivo anche degli oneri fiscali, che ha solo funzione meramente pubblicitaria e non può essere utilizzato come indice di verifica dell'usurarietà del contratto; inoltre, il TAEG è computato in base alle Istruzioni di Banca d'Italia, le medesime fonti che il primo giudice avrebbe, erroneamente, ritenuto di non potere utilizzare per il tasso soglia, e che costituiscono invece le norme tecniche autorizzative in quanto la rilevazione dei tassi effettivi globali è stata attribuita alla Banca d'Italia dai DM succedutisi a partire dal DM 23.9.1996.

Rileva, inoltre, che il raffronto della verifica dell'usura deve essere effettuato in base alle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti alla stipula del contratto del 29.04.2008, ossia quelle emanate nel febbraio 2006 applicabili ai rapporti sino al 31.12.2009, ciò per rispettare il criterio di omogeneità e per evitare l'applicazione dell'usura sopravvenuta, che espressamente prevedevano l'esclusione del premio assicurativo dal TEG.

Richiama, altresì, la lettura dell'art. 644 cp, già proposta in primo grado ma non esaminata dal Tribunale, secondo cui la norma punisce la condotta di chi "si fa dare o promettere" mentre nel caso di specie gli oneri assicurativi non sono stati pretesi da *Parte 2* ma sono previsti dalla legge ed il quantum del premio è deciso dall'assicuratore, né sussisterebbe un rapporto di corrispettività tra finanziamento e prezzo della polizza in quanto le spese assicurative costituiscono il corrispettivo della prestazione resa dalla Compagnia assicuratrice. Il principio di omnicomprensività sancito dall'art. 644 cp andrebbe quindi riferito ai soli costi rilevanti ai fini dell'erogazione, e quindi a quelli costituenti corrispettivo del finanziamento.

Il motivo è infondato e va respinto.

Il tema centrale della causa è quello della inclusione o meno dei costi della polizza assicurativa stipulata dall'appellata a garanzia del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio nel calcolo del

tasso praticato dall'istituto di credito al fine di verificarne la usurarietà.

Il collegio ritiene condivisibile l'orientamento corrente della giurisprudenza di legittimità, al quale ha già aderito in altri precedenti di questa Corte, secondo il quale a tale quesito deve darsi una risposta in senso affermativo a condizione che le spese assicurative risultino esser state sostenute in funzione del conseguimento dell'erogazione del credito richiesto.

La rilevanza di tali spese ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia è stata, infatti, affermata, in modo ormai costante, dalla Suprema Corte (cfr. ord. n. 13536/2023): *“Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806 del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto dell'assicurazione (rimborso del credito o immobile sotto il profilo dei danni e della responsabilità civile), ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione”*.

La Suprema Corte, ribadendo tale principio ha avuto modo di precisare (cfr. ord. n. 29501/2023) che non “... assume rilevanza la diversa

indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva".

Ancor prima la Suprema Corte (n. 8806/2017), in procedimento avente ad oggetto un contratto di mutuo concluso, come quello di specie, sotto la vigenza delle precedenti Istruzioni della Banca di Italia, ha ritenuto che *"Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo"*.

La contestualità tra credito ed assicurazione, elemento presuntivo del loro collegamento, è, infatti, prevista dall'art. 644 co. 5 c.p., laddove viene sancito il principio della omnicomprensività dell'interesse, il quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie (cfr. da ultimo Cass. 29.7.2025 n. 21831. Nello stesso senso cfr. Cass. Sez. 1, sent. 5 aprile 2017, n. 8806, Rv. 643727-01; Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre

2018, n. 22458, non massimata; Cass. Sez. 6-1, ord. 1° febbraio 2022, n. 305, Rv. 663760-01).

Tale principio è stato confermato dalla Corte di legittimità, anche in relazione all'ipotesi, come quella in esame, di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (cfr. Cass. n. 22458/2018 e 3025/2022; Cass. n. 29501/2023; Cass. n. 2600/2024)

Tanto premesso, nel caso di specie, nel *“contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione “pro-solvendo” di quote della retribuzione mensile”* stipulato in data 2.10.2009, è previsto che *“1.1 In sede di liquidazione del prestito stesso il Cedente verserà, in un'unica soluzione, mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato, euro 2.058,71 per i premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze di assicurazione in virtù delle quali il Mutuatario ha ottenuto copertura dei rischi della Vita nonché di perdita dell'impiego/occupazione e della riduzione della retribuzione in funzione del rimborso del capitale mutuato”*; è stato, inoltre specificato che il TAEG era pari al 18,40%, con la precisazione *“che il TAEG al netto degli oneri assicurativi è pari al 14,27%”*.

Deve, pertanto, ritenersi che la stipulazione della polizza abbia costituito un costo effettivamente sostenuto dal cliente e connesso all'erogazione del credito. Scopo della suddetta pattuizione è, infatti, quello di garantire il mutuante dal potenziale pregiudizio che potrebbe conseguire da tale evento, per l'elevato rischio del conseguente inadempimento del mutuatario o dei suoi eredi all'obbligo di procedere al regolare

pagamento delle rate di rimborso.

Ritiene pertanto il collegio che i contraenti abbiano in tal modo concepito l'obbligazione in discorso (quella della stipula dell'assicurazione contro il rischio di morte e perdita dell'occupazione) ritenendo che soltanto grazie ad essa la mutuante avrebbe potuto ritenere garantita la regolare restituzione della somma mutuata con i relativi interessi; la stipulazione della polizza assicurativa veniva quindi ad essere necessaria ai fini dell'erogazione del credito, altrimenti non concedibile.

Deve, pertanto, ritenersi che la stipulazione della polizza abbia costituito un costo effettivamente sostenuto dal cliente e connesso all'erogazione del credito.

Riguardo alla natura obbligatoria della spesa assicurativa ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 180/1950 e alla deroga prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia del 2006 per cui <<le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge; 2) Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella categoria 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza>>, va rilevato che la Suprema Corte (8806/2017) ha evidenziato che le Istruzioni del 2006 non impongono affatto l'esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG e ha

affermato che la loro inclusione, purché esse siano correlate alla concessione del credito, è desumibile già dalla diretta applicazione dell'art. 644 c.p., fonte di rango primario alla luce della quale vanno interpretate le predette Istruzioni (cfr. nello stesso senso, più recentemente Cass n. 29501/2023, secondo cui non *<<assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento (art 644 cp) e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva*").

Quanto alla obiezione per cui i costi delle polizze assicurative fino ad un certo periodo non erano inclusi nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, la Corte ha precisato che *<<non ha nessun rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. i costi assicurativi. In proposito anche la sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644, comma 5, c.p., dovrebbe essere inserita rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare e,*

pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli. Inoltre, anche nella recente sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, questa Corte ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica. In particolare, è stato affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al D.M. n. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) 'in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato [...]'. Data l'eadem ratio, tale ragionamento deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al D.M. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo

rapporto>> (Cass. n. 17839/2023).

Rileva poi la Corte che essendo il costo relativo alla polizza strettamente legato all'erogazione del credito, la sua natura obbligatoria *ex lege* <<*non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica – diretta ed indiretta – sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento...*>> (n. 22458/2018), relazione che va valutata in concreto alla luce della contestualità sussistente tra polizza e finanziamento, senz'altro ravvisabile nel caso di specie.

Ne consegue che deve essere considerata, anche per i prestiti con cessione del quinto conclusi prima del 01/01/2010, come quello oggetto di causa, la spesa relativa alla polizza assicurativa obbligatoria tra gli oneri da valutare per la formazione del T.E.G., non essendovi motivi validi a giustificare l'esclusione.

Tale orientamento può dirsi ormai consolidato avendo trovato ulteriore conferma da parte della Suprema Corte con la recente sentenza n. 15114/2025; la SC, esaminando una fattispecie identica a quella in esame, e richiamando anch'essa Cass. S.U. n. 16303/2018 e 19597/2020, ha ribadito che <<*la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 c.p., comma 4, dovrebbe esservi*

inserita rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare>> ed ha ritenuto che << Il TAEG ... rappresenta l'indice rilevatore dell'usura rispettando la previsione di cui all'art. 644 c.p. e del D.L. 29.12.2000, n. 394 secondo cui "ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815 secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Quindi al fine della determinazione del tasso usurario occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all'assicurazione) collegati all'erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è l'indice che esprime la detta incidenza>>.

Sulla base delle considerazioni che precedono, nulla vieta di comparare il TEG del contratto oggetto di causa al TEGM così come rilevato nell'arco temporale di riferimento.

Sul punto, pertanto, la sentenza merita condivisione.

Con il quarto motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1815 cp. Sostiene che anche nel caso di conferma della sentenza in punto usura, essa dovrebbe essere condannata a restituire solo gli interessi e

non anche le spese e gli oneri, essendo solo i primi citati dalla predetta norma come non dovuti in caso di nullità della clausola per usura, non trovando la non debenza delle spese alcun appiglio normativo.

Il motivo è infondato.

Acclarata l'usura, la questione che residua è stabilire se debbano essere restituiti solo gli interessi oppure anche gli altri oneri collegati al finanziamento.

Anche la Corte, come il primo giudice, propende per la seconda soluzione (cfr. nello stesso senso l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di merito: Corte d'Appello di Milano n.590/2023, Corte d'Appello di Torino in data 2.5.2024; Corte di Appello di Firenze 13.09.2024 n. 1571; Corte di Appello di Torino sez.I , 5.3.2025 n. 213).

Già, peraltro, la Suprema Corte, con la sentenza 5.4.2017 n. 8806, dopo avere affermato che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione in quanto collegate alla concessione del credito, aveva aggiunto che *“La conseguenza logica di tale statuizione è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva”*.

Ne discende che, una volta accertato che il superamento del tasso soglia consegue all'inclusione del costo della polizza, delle spese e degli oneri

di intermediazione nel calcolo del T.E.G., anche i suddetti costi andranno espunti dalle somme dovute dal mutuatario.

Infatti, l'art. 1815 c.2 cc dispone che, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

L'articolo 644 c.4 cp dispone che per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualunque titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

L'art.1, DL 29 dicembre 2000 n.394, convertito in L. 28 febbraio 2001 n.108 (interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n.108 recante disposizioni in materia di usura), dispone che s'intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, a prescindere dal momento del loro pagamento.

Grazie alla legge di interpretazione autentica è possibile instaurare uno stretto collegamento tra la norma civile (art.1815 c.2 cc) e la norma penale (art.644 c.4 cp), di guisa che, dato l'inciso "*comunque convenuti, a qualunque titolo*", è lecita un'interpretazione omnicomprensiva del concetto di "interessi". Ne consegue che, nell'ambito degli "interessi" di cui alla prima disposizione, vanno inclusi anche tutti i "costi" menzionati nella seconda, parendo del tutto logico che i costi considerati al fine del calcolo dell'usura vengano considerati ai fini della corrispondente

sanzione.

In definitiva, va restituito tutto ciò che ha contribuito a determinare il superamento del tasso soglia, escluse imposte e tasse. Tale soluzione appare coerente con la natura sanzionatoria della norma, con la gratuità del mutuo e la *ratio* della legge, che è quella di contrastare il fenomeno dell'usura.

L'appello principale di *Parte_2* va, pertanto, respinto.

In accoglimento dell'appello incidentale la sentenza va riformata e *Parte_2* deve essere condannata alla restituzione dell'ulteriore somma versata dalla mutuataria a titolo di interessi, pari ad € 4.046,27, oltre interessi come da sentenza di primo grado.

Deve dunque provvedersi ad una nuova regolamentazione delle spese secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. 26.3.2025 n. 8040; Cass. 21.6.2024 n. 17222; Cass.11423/2016).

Ciò premesso, in base al principio della soccombenza le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di *Parte_2* e vanno liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente grado tenuto conto dell’attività difensiva svolta in merito a tale fase.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

-rigetta l’appello proposto da *Parte_2* avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2612/23 del 30.11.2023;

-in accoglimento dell’appello incidentale proposto da *Controparte_1* [...] ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2612/23 del 30.11.2023, condanna *Parte_2* a pagare all’appellata la ulteriore somma di euro 4.046,27, oltre interessi come indicati nella parte motiva della sentenza di primo grado;

-condanna *Parte_2* al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore del difensore dell’appellata, dichiaratosi antistatario, spese che liquida come da sentenza impugnata per il giudizio di primo grado, ed in euro 1134,00 per la fase studio, euro

921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria ed euro 1911,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.

Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte di *Parte 2*, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2.9.2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Annamaria Laneri

IL PRESIDENTE

dott. Giuseppe Magnoli